

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARTOLOMUCCI

Seduta del 10/03/2026

FATTO

In relazione all'anticipata estinzione di due contratti di finanziamento rimborsabili mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile e mediante delegazione di pagamento al datore di lavoro, il ricorrente – insoddisfatto degli esiti dell'interlocuzione intrattenuta con l'intermediario nella fase del reclamo – adiva questo Arbitro per chiedere il rimborso dell'importo totale di € 1.518,09, calcolato secondo il criterio proporzionale; in via subordinata, domandava il rimborso pro quota degli oneri up front in applicazione del diverso importo calcolato in base alla curva degli interessi. Chiedeva, inoltre, la ripetizione delle quote eventualmente versate in seguito all'anticipata estinzione. Il tutto oltre alle spese di assistenza difensiva e a quelle di avvio del presente procedimento, nonché agli interessi al tasso legale.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto rilevava che l'art. 10 di entrambi i contratti riconoscesse il diritto del cliente di rimborsare anticipatamente il prestito ed indicasse i costi rimborsabili in tale ipotesi, nel rispetto della normativa di settore (art. 125-sexies t.u.b.).

Faceva presente di aver comunicato al cliente i conteggi di anticipata estinzione dei prestiti concessi, stornando esplicitamente gli interessi sulle quote a scadere e di aver fornito riscontro al reclamo, rendendosi disponibile a rifondere quota parte degli oneri up-front eventualmente dovuti, quantificati in € 117,75 per la delegazione di pagamento ed € 239,94 per la cessione, secondo il criterio della curva degli interessi; tuttavia, il cliente non aveva fornito l'IBAN al quale bonificare dette somme.

Riteneva che il ricorso fosse inammissibile in quanto il cliente non aveva prodotto documentazione a supporto né aveva evidenziato concrete circostanze che denotassero un comportamento scorretto o illegittimo dell'intermediario; richiama l'orientamento prevalente dei Collegi che qualifica sia le spese di istruttoria che le commissioni dell'intermediario del credito quali costi up front, riconoscendone la retrocessione secondo il criterio della curva degli interessi.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso ovvero, in via subordinata, di determinare la quantificazione dell'importo ancora dovuto sulla base della curva degli interessi.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi a due finanziamenti anticipatamente estinti rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo degli stessi, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quelli di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies t.u.b., come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C 383/18 (“sentenza *Lexitor*”).

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza “*Lexitor*” -, secondo cui:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125

sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”.

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Detto orientamento appare comunque conforme all'assetto normativo riveniente dall'ulteriore modifica apportata dal d. l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento” valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, deve pure osservarsi che il cliente ha prodotto in atti sia i contratti oggetto di contestazione sia i conteggi estintivi e le quietanze liberatorie relative ad entrambe le anticipate estinzioni.

Ciò nonostante, con riguardo al contratto di cessione, emerge *per tabulas* che il conteggio estintivo prodotto in atti dal cliente riporta dei dati discordanti rispetto a quelli indicati in contratto, mentre la quietanza liberatoria – pur riportando i medesimi dati indicati nel conteggio estintivo – risulta indirizzata ad un datore di lavoro del cliente diverso da quello indicato nel contratto.

Pur potendo presupporre che – in relazione al rapporto in esame – possa essere intervenuta la cessazione dell'originario rapporto di lavoro e la successione con altro datore di lavoro e che sia intervenuta *medio tempore* una parziale estinzione, si evidenzia comunque un'insanabile incongruenza nel conteggio estintivo versato in atti in quanto, moltiplicando il valore della rata di € 239,00 per il numero di rate complessive indicate nel conteggio (48), non si ottiene l'importo del debito iniziale indicato in conteggio pari a € 11.296,20, bensì la maggior somma di € 11.472,00.

Non sembrerebbe in ogni caso possibile ricostruire con esattezza l'ammontare del debito residuo indicato nel conteggio estintivo alla data del 01/03/2023 atteso che dalla documentazione disponibile in atti non si può desumere con esattezza la data di decorrenza del contratto originario stipulato nel 2018.

Anche con riguardo alla delegazione di pagamento, il conteggio estintivo prodotto in atti dal cliente riporta dei dati discordanti rispetto a quelli indicati in contratto e, anche in relazione a tale contratto, la quietanza liberatoria risulta inviata a soggetto diverso dal datore di lavoro indicato nell'atto di finanziamento.

In relazione a questa ulteriore operazione potrebbe essere possibile pervenire alle medesime presunzioni formulate in precedenza; al pari delle altre, tuttavia, non è dato rilevare la congruenza dell'operazione, giacché in questo caso non è possibile ricostruire con esattezza l'ammontare del debito residuo indicato nel conteggio estintivo alla data del 01/03/2023 atteso che non si può desumere con esattezza la data di decorrenza del contratto originario stipulato nel 2019, né l'effettiva consistenza delle rate (pagate, insolute e residue).

Nel complesso, dunque, nonostante la produzione documentale, deve concludersi che il ricorrente – pur essendo a ciò onerato – non abbia assolto all'onere probatorio a fondamento delle proprie richieste.

Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE